

COMUNE DI BOLZANO

UFFICIO TECNICO

PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA
E POPOLARE

COMPENDIO DELLE NORME URBANISTICO-EDI-
LIZIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

Bolzano, 5/5/1970

Il progettista
(dott. Ing. Renzo Segalla)

Genehmigt mit Landesausschuß-
beschluß Nr. 975 vom 7.4.1971.

Der Präsident

- Dr. Silvius Magnago -



C O M U N E D I B O L Z A N O

PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (Leggi Provinciali n. 14 del 21.10.1963 e n. 14 del 22 luglio 1968) in ASLAGO.

COMPENDIO DELLE NORME URBANISTICO+EDILIZIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO.

Nel piano di zona è consentita la costruzione in conformità di quanto disposto dall'art. 15 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Bolzano in quanto non sia in contrasto con l'art. 4 della legge n. 14 del 22 luglio 1968, del vigente regolamento edilizio e d'igiene.

Nell'area, oggetto del piano di zona, sono ammesse esclusivamente costruzioni di alloggi a carattere economico e popolare: tale area è suddivisa in due comparti edificatori autonomi e questi, a loro volta, in lotti ideali.

L'area scoperta deve rimanere di uso comune per ognuna dei due comparti; essa sarà sistemata come indicato nell'apposita tavola.

L'edificazione deve essere attuata entro i limiti planimetrici stabiliti nel piano di zona.

Il terreno verrà ceduto dotato delle opere di urbanizzazione primaria specificate all'art. 5 della legge provinciale n. 14 del 22.7.1968, realizzate fino al limite di una fascia della larghezza di due metri misurata a partire dal filo esterno della planimetria degli edifici per il loro intero perimetro. Il verde attrezzato verrà realizzato dal Comune, limitatamente per la parte comune, a valle dei fabbricati, comprendente il parco per il gioco dei bambini.

La sistemazione della restante area esterna deve essere eseguita a cura e spese degli interessati, senza soluzione di continuità su progetto esecutivo unitario e vincolante per ciascun comparto, preventivamente approvato dagli uffici comunali.

Apposita convenzione da stipulare tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati deve contenere l'impegno, adeguatamente garantito, per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, compresa l'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.-

La realizzazione deve avvenire in conformità di quanto prescritto dalla Legge Provinciale n° 14 del 22.7.1968.-

IL VICE INGEGNERE CAPO
(dott.Ing. Renzo Segalla)

7. *R. Segalla*

Bolzano, 5.5.1970